

OGGETTO: Aggiornamento, per l'anno 2004, dei limiti di reddito di cui all'art.7 della legge regionale 30/5/1997, n.20, considerati per usufruire dei benefici economici previsti a favore di persone affette da patologie psichiatriche

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale informa la Giunta che, come previsto dal comma 5, dell'articolo 7 della legge regionale 30 maggio 1997, n.20, *Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n.15 concernente "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"*, si deve procedere all'aggiornamento dei limiti di reddito considerati per poter usufruire dei sussidi economici previsti per i soggetti affetti da patologie psichiatriche che versino in condizioni di bisogno economico. Si tratta, quindi, di aggiornare, per l'anno 2004, il reddito mensile individuale e il reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati.

L'Assessore ricorda che con Deliberazione n. 6/38 del 25/2/2003 la Giunta fissò per l'anno 2003 il limite di reddito mensile individuale in €396,32 e il limite di reddito annuo della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati, in €34.410,58, utilizzando quale criterio di riferimento l'indice dei prezzi al consumo determinato dall'ISTAT.

L'Assessore propone di utilizzare lo stesso criterio anche per l'anno 2004 e, pertanto, preso atto che in base alla comunicazione ISTAT prot. n.211 del 27/01/2004 l'indice generale di variazione dei prezzi al consumo per famigli operai e impiegati nel 2003 rispetto al 2002 è pari a + 2,5%, l'Assessore propone di fissare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, i seguenti limiti di reddito:

- il limite di reddito mensile individuale in €406,23;
- il limite del reddito annuo imponibile della famiglia di appartenenza di minori, interdetti o inabilitati in €35.270,85.

L'Assessore fa presente che l'aggiornamento dei limiti di reddito di cui sopra, essendo contestuale alla rivalutazione dei trattamenti di invalidità civile e previdenziali dei quali beneficia la quasi totalità degli utenti, non comporta l'attribuzione di ulteriori risorse ai Comuni a carico del Bilancio regionale, posto che la competenza per la concessione e l'erogazione dei sussidi economici a favore di persone affette da patologie psichiatriche è attribuita ai Comuni di residenza, secondo quanto dispone l'art.4, comma 3, della LR n.8/1999, con contestuale trasferimento di risorse dal Bilancio regionale.

L'Assessore precisa infine che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla presente proposta.

La Giunta, accogliendo la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

DELIBERA

- 1) di determinare per l'anno 2004 in €406,23 il limite di reddito mensile individuale per beneficiare delle provvidenze economiche da parte delle persone affette da patologie psichiatriche in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n.20/1997;
- 2) di determinare per l'anno 2004 in € 35.270,85 il limite annuo del reddito familiare per beneficiare delle provvidenze economiche da parte di minori, interdetti o inabilitati affetti da patologie psichiatriche in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 20/1997.